

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STIPENDIALI IN OUTSOURCING
PER LE AZIENDE DEL SISTEMA CAMERALE MILANESE – CIG n. B1A5FF01AC**

La Committente Parcam Servizi S.r.l., con sede legale in Via Meravigli n. 9/B – 20123 Milano C.F. 13507090960, nella persona del Dott. Piergiorgio Borgogelli in qualità di Amministratore Unico da una parte

E

....., soggetto affidatario, con sede legale in,
C.F./P.I., P.E.C., in persona di C.F.
..... in qualità di, domiciliato, ai fini del
presente atto, presso la sede operativa del soggetto affidatario sita in, in
seguito denominato **“Fornitore”** dall’altra parte

PREMESSO CHE:

- In data 22 aprile 2024, la Committente ha inviato alla Società Parcam S.r.l. - Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell’ art. 62 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito: la Stazione Appaltante) – una richiesta di espletare, per proprio conto, una procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, al fine di stipulare un contratto per l’acquisizione dei “Servizi stipendiali in outsourcing per le Aziende del sistema camerale milanese”;
- In data 24 aprile 2024, la Stazione Appaltante Parcam S.r.l. ha inviato alla Committente riscontro positivo alla richiesta di cui al punto precedente e, con la determina a contrarre n. 25 del 13 maggio 2024 ha dato avvio, per conto della Committente, alla procedura aperta per le finalità sopra citate;
- la procedura aperta è stata svolta tramite la Piattaforma “Acquisti Telematici” in uso alla Stazione Appaltante e, con determinazione dell’ Amministratore Delegato n. ... del, la Stazione Appaltante ha formalizzato l’aggiudicazione della procedura a (di seguito: il Fornitore);
- con la determinazione dell’ Amministratore Unico n. del Parcam Servizi S.r.l. (di seguito: la Committente) ha preso atto degli esiti della procedura aperta svolta per proprio conto dalla Stazione appaltante qualificata e, con il presente documento, procede a contrattualizzare i servizi oggetto della procedura stessa con il Fornitore aggiudicatario, prendendo atto che - con la partecipazione alla procedura aperta - il Fornitore ha manifestato la volontà di adempiere al contenuto del contratto secondo le condizioni, le modalità e i termini di seguito stabiliti, oltre che in base a quanto indicato nel Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e nell’offerta presentata in sede di gara;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, ancorché non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

- una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di [▪], a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo (v articolo 11);
 - una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, prevista dall’art. 37, comma 3 dell’allegato I.7 del Codice (v. articolo 11) ;
- si intendono parte del presente contratto, anche se non allegati i documenti indicati al successivo articolo 17;
 - il presente contratto e gli allegati devono essere considerati riservati tra le parti fatti salvi gli obblighi di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e trasparenza dell’attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante della presente scrittura privata, stipulano e convengono quanto segue:

1 - OGGETTO E FINALITÀ

La Committente formalizza con il Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l’affidamento dei servizi stipendiali in outsourcing di rilevazione delle presenze/assenze e di gestione economica, previdenziale e fiscale per il personale delle Aziende del sistema camerale milanese, come di seguito descritti e alle condizioni di cui al “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (Capitolato tecnico) e relativi allegati, nonché alle condizioni migliorative offerte dal Fornitore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto come meglio indicato al successivo art. 17.

I servizi in oggetto verranno erogati tramite gli applicativi software già in uso presso la Committente e le Aziende destinatarie.

Il presente contratto è stipulato da Parcam Servizi S.r.l. per conto proprio e per conto delle Aziende del sistema camerale milanese, destinatarie dei servizi oggetto dell’appalto, di seguito indicate: Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Formaper, Innexa S.c.r.l., Innovhub-SSI S.r.l., Parcam S.r.l., Promos Italia S.c.r.l., Associazione Milano & Partners e Unioncamere Lombardia.

Il coordinamento dei rapporti tra la Committente e il Fornitore e sulla gestione complessiva del rapporto contrattuale sarà effettuato dall’Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate, per tutte le aziende destinatarie dei servizi.

Per alcune attività oggetto del presente contratto, la Committente ha definito specifici livelli di servizio, indicati in dettaglio nel “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (Capitolato tecnico) a cui si fa rinvio.

2 – DURATA

I servizi oggetto del presente contratto avranno una durata stimata in n. 39 mesi solari, di cui n. 3 mesi per la fase di avvio da svolgere in parallelo con il Fornitore uscente e n. 36 mesi di servizio “a regime”. Alla scadenza del terzo anno di servizio a regime, la Committente si riserva la facoltà di

esercitare il diritto di opzione per il rinnovo per un periodo massimo di ulteriori n. 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali previste per il periodo iniziale. Non è ammesso il tacito rinnovo del contratto.

La Committente eserciterà tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante Posta Elettronica Certificata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale del contratto.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza delle prestazioni affidate e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Rimane salva la possibilità per la Committente di utilizzare le previsioni di cui all'art. 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 relative alla proroga tecnica per l'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente nonché la possibilità, nel limite delle economie derivanti dal ribasso offerto in gara, di incrementare o ridurre le prestazioni di un quinto alle stesse condizioni o ricorrere alle varianti previste dalla normativa vigente.

3 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo effettivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto deriverà dallo sconto offerto in gara dal fornitore aggiudicatario rispetto al prezzo unitario o al valore economico posti a base di gara. I prezzi unitari o i valori economici applicati, pertanto, non potranno che essere inferiori – o al massimo uguali – a quelli posti a base di gara. I prezzi (o lo sconto) offerti saranno inseriti nel presente schema di contratto al termine della procedura di gara prima della stipula del contratto.

Il corrispettivo complessivo che verrà corrisposto al Fornitore sarà calcolato “a corpo” per la fase di avvio del servizio ed “a misura” per l'attività di elaborazione dei cedolini e i servizi connessi, sulla base delle quantità effettive richieste dalla Committente, secondo le proprie esigenze e a quelle delle Aziende del sistema camerale, moltiplicate per il prezzo unitario offerto dal Fornitore, come risultante dall'offerta economica allegata.

Nella tabella riportata qui di seguito, sono indicati i prezzi offerti dal Fornitore in applicazione della percentuale di sconto offerta:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PREZZI OFFERTI
AVVIO DEL SERVIZIO (PARALLELO CON FORNITORE USCENTE)	
Attività di gestione paghe e presenze funzionale all'avvio del servizio “a regime” da svolgere in parallelo con il fornitore uscente (3 mesi circa)	€



ELABORAZIONE CEDOLINI E SERVIZI CONNESSI	
Prezzo unitario su base mensile per n. 370 dipendenti/collaboratori, omnicomprensivo di 13ma e 14ma mensilità ove previste, per un periodo di 36 mesi di servizio “a regime”	€

I prezzi offerti comprendono i costi interni aziendali della sicurezza per l’adempimento degli obblighi di legge e connessi allo specifico appalto (quali ad esempio: visite mediche, formazione, quota parte del costo del Responsabile della Sicurezza ecc.).

Il corrispettivo globale massimo stimato che sarà corrisposto al fornitore nel periodo iniziale del contratto (n. 39 mesi di calendario, di cui n. 36 mesi di servizio “a regime”) sarà pari ad Euro xxxxxxxx oltre ad IVA. Nel caso in cui detto importo sia raggiunto prima della scadenza del triennio contrattuale, il contratto si intenderà concluso anticipatamente fatta salva la facoltà, per la Committente, di esercitare anticipatamente l’opzione di rinnovo del contratto per un periodo massimo di un ulteriore biennio.

Nel caso in cui, invece, l’importo contrattuale previsto al termine del primo triennio o del successivo biennio non fosse stato pienamente utilizzato, la Committente potrà utilizzarlo per una prosecuzione del servizio e/o una proroga tecnica di durata indicativa massima di otto mesi per l’espletamento di una nuova gara.

Data la natura del servizio richiesto, riconducibile all’ art. 26 comma 3bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non viene redatto alcun Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il rispetto delle prescrizioni di legge è assolto dal documento allegato. di informazione dei rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro (art. 26, comma 1, lettera b).

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenze risulta pertanto pari a zero.

Si evidenzia che, con riferimento alle attività di elaborazione dei cedolini e i servizi connessi, al Fornitore verrà erogato un corrispettivo “a misura”, pertanto i volumi indicati nel Capitolato tecnico sono meramente indicativi in quanto stimati sulla base delle necessità riferite all’ultimo anno solare concluso.

I corrispettivi liquidati al Fornitore nel corso del contratto per questa attività saranno determinati con esclusivo riferimento alle quantità effettivamente gestite dal Fornitore moltiplicate per i prezzi unitari offerti.

4 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla data di stipula del Contratto, trascorso un anno dall’inizio dell’esecuzione e alla scadenza di ciascun anno successivo, i prezzi relativi ai seguenti saranno adeguati, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, secondo gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT di cui al comma 3 lettera b) dell’art. 60 del citato D.lgs. n. 36/2023., qualora si sia registrata una variazione superiore al 5% rispetto all’indice dell’anno precedente. L’adeguamento avverrà nella misura massima dell’80% della suddetta variazione.



5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del presente contratto con la massima scrupolosità e diligenza. Il Fornitore si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze della Committente. L'esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di Offerta tecnica (di seguito "Offerta"), che costituisce parte integrante del contratto.

Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto compresa l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due anni, a garantire lo svolgimento del servizio con la massima diligenza prevista per lo svolgimento delle attività professionali garantendo elevati livelli qualitativi, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Schema di contratto.

In particolare, dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) operare in stretto contatto con la Committente in persona del Referente indicato, rispettando le indicazioni che verranno da questi impartite;
- b) nel caso di variazione del Referente del Fornitore, questo dovrà tempestivamente avvisare la Committente e, contestualmente, comunicare alla Committente il nominativo del soggetto sostituito incaricato, che dovrà possedere un livello di esperienza almeno pari al primo Referente;
- c) segnalare tempestivamente ogni irregolarità o problematica riscontrata nell'esecuzione della Fornitura, anche relative ad attività non di propria competenza ma che possano interferire con l'espletamento dell'appalto;
- d) manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- e) espletare tutte le prestazioni, di qualunque genere, che – sebbene non espressamente previste nel presente contratto – risultassero comunque strumentali e/o consequenziali e/o utili rispetto a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto;
- f) consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- g) svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nella documentazione di gara;
- h) partecipare ad incontri e/o discussioni sui temi oggetto della Fornitura e agli incontri presso Enti e altre amministrazioni al fine dell'ottenimento del miglior risultato

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Fornitore e si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa. Il Fornitore dovrà comunicare alla Committente, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. Il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. Lgs.36/2023, dovrà trasmettere i predetti contratti alla Committente anche ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c

6 – MISURA DELLE PENALI

Fatta salva la correttezza dei dati inviati dalla Committente per l'elaborazione dei cedolini e per gli ulteriori adempimenti conseguenti, resta inteso che il Fornitore, una volta attivato il servizio, si assumerà la piena responsabilità per tutti gli adempimenti necessari alla corretta elaborazione dei cedolini e per quelli di carattere fiscale e previdenziale connessi (post paga) oggetto del servizio.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Committente), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni indicate nel presente contratto e del Capitolato tecnico, nonché quanto indicato nell'Offerta tecnica trasmessa dal Fornitore, la Committente, per le inadempienze riportate nella seguente tabella di cui sia esclusivamente responsabile il Fornitore, si riserva di applicare le penali indicate nella seguente tabella:

Inadempienza	Sanzione applicata
1. Ritardo nella fase di avvio, in parallelo con il fornitore uscente rispetto alle tempistiche concordate (cronoprogramma)	1% dell'importo contrattuale previsto per questa fase di lavoro per ogni giorno di ritardo
2. Errore nella elaborazione dei dati (es. conteggi su trattenute previdenziali e/o fiscali applicabili)	dal 50% al 100% dell'importo spettante per ciascun cedolino errato nel mese di riferimento.
3. Ritardo superiore a 1 giorno nella consegna dei dati per l'accredito dei compensi mensili netti, per i dipendenti e per i collaboratori, unitamente ai cedolini individuali e al riepilogo mensile	10% dell'importo spettante nel mese di riferimento per ogni giorno di ritardo superiore al 1°.
4. Ritardo superiore a 1 giorno, rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato tecnico, nella pubblicazione nel "Fascicolo del dipendente" dei cedolini e delle CU	10% dell'importo spettante nel mese di riferimento per ogni giorno di ritardo superiore al 1°.
5. Mancato rispetto delle tempistiche fissate nei flussi di lavoro - Fase di condivisione e aggiornamento delle informazioni a sistema	dal 3% al 5% dell'importo spettante nel mese di riferimento per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche concordate con il calendario condiviso.



6. Mancato rispetto delle tempistiche fissate nei flussi di lavoro - Fasi del post-paga in base alle norme vigenti e alle eventuali personalizzazioni richieste	dal 6% al 10% dell'importo spettante nel mese di riferimento per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche concordate con il calendario condiviso.
7. Ritardo nella risposta alle richieste di supporto su tematiche di consulenza del lavoro	dal 1% al 3% dell'importo spettante nel mese di riferimento per ogni giorno di ritardo nella risposta alla richiesta di consulenza.
8. Recidive per le inadempienze riportate ai punti dal 2 al 7	le percentuali applicate a titolo di sanzione si intendono raddoppiate, con facoltà di risoluzione del contratto, da parte della Committente, a partire dalla terza inadempienza riscontrata.

La Committente potrà inviare al Fornitore comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata con specificazione motivata delle contestazioni, richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Il Fornitore, a seguito della contestazione, dovrà comunicare le proprie controdeduzioni alla Committente, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte dal Fornitore non fossero ritenute accoglibili, ovvero in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, la Committente potrà applicare le penali riportate nella tabella di cui sopra.

L'applicazione delle penali previste nel presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta sul corrispettivo dovuto in sede di liquidazione delle fatture.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Committente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Fornitore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale

Anche in seguito all'applicazione di eventuali penali, il Fornitore resterà obbligato alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le penali sono cumulabili; qualora per le attività svolte non vengano assicurati livelli di servizio sufficienti a garantire l'efficacia e la qualità delle prestazioni contrattuali potranno essere applicate penali fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. In caso di superamento della percentuale del 10 per cento dell'importo totale del presente contratto, la Committente fermo il diritto al risarcimento dei danni, risolverà il contratto incamerando altresì la fidejussione dandone comunicazione via PEC al Fornitore.

7 - SUBAPPALTO

[*da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta*] Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto



[oppure]

[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura percentuale pari al [x]% le seguenti prestazioni _____

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Al subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, a cui si fa rinvio, e in particolare:

- a) il Fornitore è obbligato a richiedere alla Committente nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del Codice;
- b) il Fornitore si impegna ad inviare il contratto di subappalto alla Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto;
- c) il Fornitore deve allegare la copia autentica del contratto di subappalto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto;
- d) al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- e) il Fornitore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice.

Resta inteso che la Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo al Fornitore e a tutti i subappaltatori.

Il Fornitore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto.

Ogni flusso finanziario tra il Fornitore ed il subappaltatore dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in ordine alla loro tracciabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

8 – TERMINI DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Con riguardo al pagamento, si specifica ulteriormente che l'importo dovuto sarà corrisposto a seguito di presentazione di fatture mensili posticipate, con pagamento a 30 giorni data fattura.

Il Fornitore dovrà fatturare direttamente a Parcam Servizi S.r.l. il servizio svolto per tutte le Aziende del sistema camerale milanese (Parcam Servizi S.r.l., Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Formaper, Innexa S.c.r.l., Innovhub-SSI S.r.l., Parcam S.r.l., Promos Italia S.c.r.l., Associazione Milano & Partners e Unioncamere Lombardia.

Le fatture dovranno essere intestate a Parcam Servizi S.r.l. e fatte pervenire esclusivamente in modalità elettronica.

Le fatture dovranno riportare il CIG della procedura. Il Codice SDI da utilizzare è:
0000000parcamservizi@legalmail.it

Parcam Servizi S.r.l. riaddebiterà a ciascuna Azienda del sistema camerale milanese l'importo di rispettiva competenza. Pertanto, contestualmente all'emissione di ciascuna fattura mensile, il Fornitore dovrà indicare il riepilogo degli importi economici di competenza di ciascuna Azienda destinataria, in funzione dei servizi erogati in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla verifica della puntuale e precisa esecuzione delle attività richieste e all'acquisizione del benestare al pagamento da parte del Responsabile Unico del Progetto indicato come referente della Committente all'articolo seguente.

La Committente è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti, c.d. "Split Payment". Pertanto le fatture emesse dovranno essere predisposte riportando la seguente annotazione:

Operazione con scissione dei pagamenti o split payment– Art.17-ter DPR 633/72

Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente che il Fornitore indicherà alla firma del contratto, compilando apposita modulistica inviata dalla Committente (modulo "Tracciabilità"). Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 12 "Risoluzione del contratto" e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

9 – REFERENTI DEL SERVIZIO

La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata alla Dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate, C.F. in qualità di Responsabile Unico del Progetto.

La gestione del contratto, per conto del Fornitore, è demandata a, in qualità di Referente unico dell'affidataria ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti, variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi soggetti come referenti.

10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento del servizio affidato in forza del presente contratto è Parcam Servizi S.r.l.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in qualsiasi modo a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio ,salva l'autorizzazione scritta da parte di Parcam Servizi S.r.l. e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il Fornitore tratterà i dati personali di Titolarità della Committente esclusivamente per le finalità oggetto del presente Contratto, finalità meglio precisate all'interno delle Clausole contrattuali tipo tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento a cui la Committente e il Fornitore dichiarano e di aderire, impegnandosi a sottoscriverle.

Il Fornitore tratterà i dati personali seguendo le istruzioni documentate dalla Committente nelle Clausole contrattuali tipo e quelle che gli saranno impartite successivamente.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Società da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, sanzione derivanti da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di qualsiasi terzo, purché le stesse siano l'effetto di violazioni dolose e colpose del GDPR e/o della normativa in materia di protezione dei dati personali di tempo in tempo applicabile commesse dai propri incaricati del trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema e/o Sub-Responsabili.

11 – GARANZIA DEFINITIVA - ALTRE GARANZIE

Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto o dall'inesatto adempimento ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 s. m. e i. mediante la polizza fideiussoria n. rilasciata dalla Compagnia fino alla concorrenza di Euro (..... ,00) con le modalità di cui all'art. 106 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, nascenti dall'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento alle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Committente.

La garanzia copre altresì il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del contratto e perdura sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. La garanzia sarà svincolata in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo dopo il consenso espresso in forma scritta da parte della Committente e previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso il Fornitore.

La Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora per l'applicazione delle penali e la rifusione di eventuali danni derivanti dall'inosservanza del presente contratto da parte del Fornitore o per qualsiasi altra causa, l'importo della garanzia dovesse ridursi, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente.

La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto esplicitamente si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Fornitore ha inoltre dato a titolo di garanzia le seguenti polizze assicurative:

Polizza Assicurativa RC Professionale n. rilasciata dalla Compagnia assicuratrice con i seguenti massimali:

-

12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempimento da parte del Fornitore, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

La Committente intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia del Fornitore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;
- qualora l'ammontare delle penali contestate ed applicate al Fornitore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa);
- cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- mancato possesso e/o perdita in capo al Fornitore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del Codice;
- mancato possesso e/o perdita in capo al Fornitore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del Codice;
- qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 8 del presente Contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il Fornitore rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

La Committente conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento al punto 8 delle "Condizioni generali di contratto" pubblicate sul portale web della Committente.

Il presente contratto si intenderà, altresì, risolto nel caso in cui sopraggiungano mutamenti e modifiche normativi tali da incidere radicalmente sui servizi oggetto del presente contratto e da alterare la natura dello stesso e tali da non consentire oltre la prosecuzione del rapporto contrattuale.

13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere il contratto a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Alla cessione dei crediti da parte del Fornitore si applica il disposto di cui all'art. 120 co. 12 del Codice e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Committente è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato Codice.

14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 211 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Milano.

15 - RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" (Capitolato tecnico), nel D.lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati.

16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della Committente.

Ai sensi dell'Art. 18 comma 10 e dell'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023 (Tabella A), il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo del valore di euro 104,00, che il Fornitore assolve una tantum al momento della stipula del contratto. Tale importo è ridotto rispetto alla misura intera dell'imposta di bollo dovuta (euro 120,00) in quanto tiene conto dell'imposta di bollo già pagata dal Fornitore (euro 16,00) sulla domanda di partecipazione alla procedura di gara da cui il presente contratto discende.

Il pagamento dell'imposta di bollo per l'importo sopra indicato deve avvenire tramite compilazione del Mod. F24 Elide, nel rispetto delle indicazioni operative reperibili al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24+elementi+identificativi+f24elide/modello+e+istruzioni+f24elide>

17 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E RINVIO A NORME VIGENTI

Si intende parte integrante del presente contratto allegato allo stesso il **Patto di Integrità con Parcam Servizi S.r.l. ai sensi della L.190/2012** e le **Clausole contrattuali tipo ai sensi dell'art. 28 GDPR** che devono essere sottoscritti da entrambe le parti contraenti al momento della stipula.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, **ancorché non allegati**, e hanno, ad ogni effetto, valore di contratto:

- a) **Il Capitolato tecnico;**
- b) **le dichiarazioni rese dal fornitore a corredo dell'offerta;**
- c) **l'offerta tecnica** presentata dall'impresa aggiudicataria;
- d) **l'offerta economica del fornitore.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione di gara, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici e al Codice civile.

Milano, data della firma digitale

Per accettazione

Il Fornitore
Firmato digitalmente

La Committente Parcam Servizi S.r.l.
Firmato digitalmente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute agli artt. 5, 6, 7 e 12 delle Condizioni Generali di Contratto e agli artt. 5, 6 11 e 12 del presente Contratto.

Il Fornitore
Firmato digitalmente

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO
tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento
a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679

approvate con decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.

- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 ***Gerarchia***

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 ***Clausola di adesione successiva***

- a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II **OBBLIGHI DELLE PARTI**

Clausola 6 ***Descrizione del trattamento***

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7 ***Obblighi delle parti***

7.1. Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

- b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e

contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno trenta giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali



- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.
- b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali



In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza.

La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO I Elenco delle parti

Titolare del trattamento:

Nome:	Parcam Servizi S.r.l.
Indirizzo:	Via Meravigli 9/B – 20123 Milano (MI) – Italia
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:	
Responsabile della protezione dei dati	
Firma e data di adesione:	

Responsabile del trattamento:

Nome:	
Indirizzo:	
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:	
Firma e data di adesione:	

ALLEGATO II Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

...

Categorie di dati personali trattati

...

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari

...

Natura del trattamento

...

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

...

Durata del trattamento

...

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

...

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

(i) Gestione della protezione dei dati

Rif.	Controllo
1.1	La responsabilità per la protezione dei dati in tutte le funzioni è assegnata in modo chiaro a (i) data Protection Officer, (ii) gli individui a capo della funzione di Data Governance o Data management (o responsabili interni del trattamento); (iii) gli individui che accedono o trattano dati personali in quanto persone incaricate del trattamento o responsabili interni; (iv) gli amministratori di sistema di sistemi IT che accedono o trattato dati personali.
1.2	Sono in essere procedure volte a garantire e dimostrare la conformità con il GDPR ed il principio di accountability.
1.3	Viene tenuto un registro delle attività formative dal quale risulta che tutto il personale che ha accesso ai dati personali del Titolare ha completato con successo la formazione sulla protezione dei dati.
1.4	Sono stati predisposti dei processi per segnalare alla Titolare qualunque violazione della protezione o della sicurezza dei dati <ol style="list-style-type: none"> 1. in modo tempestivo, secondo le indicazioni contenute nelle presenti Clausole; 2. in conformità ai requisiti legislativi locali, laddove sussista un obbligo di notifica a un organismo di regolamentazione.
1.5	Non si sono verificate violazioni (data breaches) non segnalate negli ultimi 12 mesi.
1.6	Il Responsabile ha adottato processi e procedure per la gestione della conservazione e cancellazione dei dati personali, mediante definizione per iscritto del periodo di conservazione dei dati personali. Tali processi e procedure sono stati comunicati a tutto il personale interessato.
1.7	Il Responsabile ha adottato misure tecniche idonee a conservare e cancellare i dati personali.
1.8	Il Responsabile dispone delle funzionalità tecniche necessarie alla gestione della conservazione e cancellazione dei dati personali.

(ii) Informative e consensi

Rif.	Controllo
2.1	Laddove il Responsabile, nell'ambito dei servizi svolti per conto del Titolare, sia tenuto ad erogare informative e a raccogliere consensi da parte dei soggetti interessati, il Responsabile ha adottato funzionalità tecniche, processi e procedure per la idonea storicizzazione di informative erogate e consensi raccolti.
2.2	Il Responsabile informerà il Titolare per iscritto nel caso in cui la tipologia dei dati da elaborare subisca variazioni rispetto a quanto inizialmente previsto in virtù di un accordo, prima del verificarsi di qualunque cambiamento.
2.3	Il Responsabile si accorderà con il Titolare preventivamente e per iscritto qualora debba eseguire elaborazioni aggiuntive dei dati personali del Titolare.

(iii) Raccolta dei dati

Rif.	Controllo
3.1	I dati raccolti e/o elaborati dal Responsabile si limitano a quelli strettamente necessari ai fini dell'erogazione dei Servizi al Titolare e tale condizione viene garantita e dimostrata da controlli adeguati.
3.2	Il Responsabile informa il Titolare qualora intenda elaborare i dati personali di cui il Titolare è titolare in modo tale da raggrupparli e/o anonimizzarli per finalità proprie del Responsabile.
3.3	Il Responsabile deve ottenere l'autorizzazione scritta del Titolare qualora intenda elaborare o utilizzare in altro modo i dati personali di cui la Società è titolare per qualunque finalità diversa da quella direttamente necessaria per la fornitura dei Servizi.

(iv) Accesso ai dati personali ed esercizio dei diritti degli interessati

Rif.	Controllo
4.1	I soggetti intestatari dei dati hanno il diritto di conoscere quali loro dati sono trattati, da chi, per quali finalità e con quali modalità. Il Personale del Responsabile sa come identificare una richiesta di accesso e quale procedura seguire in caso di ricezione di tale richiesta.
4.2	Il Responsabile ha adottato una procedura da seguire e dispone, su tutti i Sistemi in cui verranno gestiti i dati personali di cui la Società è titolare, della funzionalità tecniche ed organizzative necessarie a garantire l'ottemperanza alle richieste di accesso e/o portabilità nelle tempistiche opportune.
4.3	Il Responsabile ha adottato una procedura da seguire e dispone, su tutti i Sistemi in cui verranno gestiti i dati personali di cui la Società è titolare, della funzionalità tecniche ed organizzative necessarie a garantire l'ottemperanza alle richieste di rettifica dei dati inesatti o di integrazione dei dati incompleti pervenute dai soggetti intestatari dei dati.
4.4	Il Responsabile ha adottato una procedura da seguire e dispone, su tutti i Sistemi in cui verranno gestiti i dati personali di cui la Società è titolare, della funzionalità tecniche ed organizzative necessarie a garantire l'ottemperanza alle richieste di cancellazione o trasformazione in forma anonima pervenute dai soggetti intestatari dei dati ogniqualvolta il trattamento non sia necessario per: <ul style="list-style-type: none"> (i) l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; (ii) l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; (iii) motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; (iv) fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; (v) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4.5	Il Responsabile ha adottato una procedura da seguire e dispone, su tutti i Sistemi in cui verranno gestiti i dati personali di cui la Società è titolare, della funzionalità tecniche ed organizzative necessarie a garantire l'ottemperanza alle richieste di limitazione del trattamento pervenute dai soggetti intestatari dei dati.



	Per limitazione si intende il congelamento dei dati e consensi qualora il trattamento sia illecito o non esatto per il tempo della durata dell'azione giudiziaria o per il tempo di verifica della illiceità o della esattezza. In altre parole, si impedisce che dati e consensi siano sottoposti a ulteriori trattamenti o possano essere modificati per il tempo della limitazione.
4.6	Il Responsabile ha adottato una procedura da seguire e dispone, su tutti i Sistemi in cui verranno gestiti i dati personali di cui la Società è titolare, della funzionalità tecniche ed organizzative necessarie a garantire l'ottemperanza alle richieste di portabilità dei dati pervenute dai soggetti intestatari dei dati. Per portabilità dei dati si intende il diritto dei soggetti intestatari dei dati di ottenere copia dei loro dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di richiedere che tale copia venga inviata ad un soggetto terzo.
4.7	Il Responsabile ha adottato una procedura da seguire e dispone, su tutti i Sistemi in cui verranno gestiti i dati personali di cui la Società è titolare, della funzionalità tecniche ed organizzative necessarie a garantire l'ottemperanza alle richieste di opposizione al trattamento pervenute dai soggetti intestatari dei dati.
4.8	Tali procedure comprendono la notifica al Titolare, laddove rilevante, entro un periodo di tempo adeguato e in conformità ai requisiti normativi in vigore, e la definizione congiunta di una procedura di risposta alle richieste.

(v) *Divulgazione dei dati a Terzi (inclusi tutti i responsabili)*

<i>Rif.</i>	<i>Controllo</i>
5.1	Laddove i dati personali del Titolare vengano elaborati da soggetti terzi rispetto al Responsabile, il Responsabile provvederà a fornire a valutare l'accountability del fornitore e a far sottoscrivere loro apposita nomina a Sub-responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 GDPR. Tali soggetti terzi comprendono, per esempio, data center gestiti da Terzi o Cloud provider.
5.2	I contratti stipulati tra i soggetti terzi e il Responsabile prescrivono che i soggetti terzi dispongano di un livello di sicurezza dei dati equivalente a quello imposto al Fornitore quale responsabile del trattamento. È in essere un processo che garantisce l'ottemperanza dei soggetti terzi a questo requisito.
5.3	Qualora il Responsabile rilevi che un soggetto terzo presenta lacune relative a uno qualunque degli aspetti della sicurezza dei dati, il Responsabile informa il Titolare e fornisce ulteriori informazioni quali, per esempio, i dettagli sul tipo di lacuna, le cause, e gli interventi correttivi previsti.
5.4	Se i dati personali del Titolare vengono elaborati al di fuori dell'Unione Europea, vi sarà un accordo scritto relativo a tale attività di elaborazione. L'accordo conterrà, per esempio, i dettagli sul luogo in cui i dati o i backup vengono elaborati (data centers esterni) e sono coperti da clausole contrattuali standard o da regole societarie vincolanti (come approvate dalla Commissione Europea).
5.5	Il Responsabile è soggetto all'obbligo contrattuale di richiedere garanzie sulla sicurezza dei dati da tutti i responsabili e Collaboratori che conserveranno i dati personali di cui la Società è titolare.





5.6	Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che i propri contraenti stanno adottando misure tecniche e organizzative adeguate. Il Responsabile ha condotto in passato una valutazione dei Sub-responsabili.
5.7	Il Responsabile tiene un registro delle violazioni della protezione dei dati (data breaches).

(vi) *Misure di sicurezza*

<i>Rif.</i>	<i>Controllo</i>
6.1	Il Responsabile ha adottato un sistema di autenticazione informatica con password e credenziali di almeno 8 caratteri, numeri e caratteri speciali per l'accesso ai dati personali.
6.2	Il Responsabile ha adottato un sistema di autorizzazione che consente l'accesso ai dati personali solo agli incaricati e/o agli amministratori di sistema e/o ai responsabili interni e/o ai sub-responsabili esterni del trattamento all'uopo muniti di credenziali di autenticazione.
6.3	Il Responsabile ha adottato procedure di gestione delle credenziali di autorizzazione e di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno 6 mesi o in caso di perdita della qualità che consente l'accesso ai dati personali.
6.4	Il Responsabile ha impartito istruzioni per regolare le modalità per assicurare la disponibilità dei dati personali in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per necessità di operatività e sicurezza.
6.5	Il Responsabile ha adottato una policy di aggiornamento periodico delle nomine ad incaricato, amministratore di sistema, responsabile interno ed esterno del trattamento.
6.6	Il Responsabile ha redatto ed aggiornato la lista degli incaricati, amministratori di sistema, responsabili interni ed esterni del trattamento.
6.7	Il Responsabile ha adottato antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno semestrale, al fine di proteggere gli strumenti elettronici ed i dati personali rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti.
6.8	Il Responsabile ha adottato delle procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati personali e dei sistemi, che prevedano il salvataggio dei dati personali con frequenza almeno settimanale.
6.9	Il Responsabile custodisce accuratamente le password che consentono l'accesso ai dati personali, non permettendo l'accesso a soggetti estranei e non autorizzati.
6.10	Il Responsabile ha dato istruzione ai propri incaricati, responsabili interni, responsabili esterni e amministratori di sistema di mantenere come confidenziale ogni dato personale di cui la Società è titolare portato a loro conoscenza nel corso del Servizio, allo stesso modo dei relativi trattamenti, evitando che le credenziali restino incustodite o il terminale accessibile durante una sessione di trattamenti.
6.11	Il Responsabile ha adottato le misure volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi, nonché la disponibilità e l'accesso dei Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico.
6.12	Il Responsabile ha adottato le misure di cifratura e pseudonimizzazione e procedure per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure adottate.





6.13	Il Responsabile tiene e conserva i registri delle attività di trattamento svolte e li mette a disposizione del Titolare su richiesta.
6.14	Il Responsabile ha nominato un DPO, ove obbligatorio.
6.15	Il Responsabile ha redatto ed implementato appropriate policy, processi e strumenti per assicurare e incrementare la compliance con il GDPR.
6.16	Il Responsabile ha redatto ed implementato appropriate policy per classificare i dati contenuti nei sistemi in base alla categoria e tipologia dei dati personali (es. dati identificativi, particolari, giudiziari; dati anagrafici, di contatto, bancari, relativi allo stato di salute, relativi a carichi pendenti, etc.).

